

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
**III LEGISLATURA**

---

(N. 920)

**DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro delle Finanze**

(TAVIANI)

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

**col Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

**col Ministro dell'Industria e del Commercio**

(COLOMBO)

**col Ministro del Commercio con l'Estero**

(DEL BO)

**e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(TUPINI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1960**

---

**Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi**

---

ONOREVOLI SENATORI. — Seguendo la rapida evoluzione dei processi tecnici riguardanti la produzione e l'impiego dei prodotti petroliferi, si è ravvisata la necessità di apportare alcune modifiche all'attuale disciplina degli oli minerali, in vista anche della opportunità di stabilire una più rigorosa tutela degli interessi erariali, con norme che consentano di prevenire e reprimere taluni abusi.

Le modifiche, che, dopo approfondito studio, si propongono, sono state concretate nell'unito disegno di legge.

Esso riguarda principalmente:

1) l'applicazione di una imposta di fabbricazione sugli idrocarburi aciclici saturi e naftenici liquidi e sugli estratti aromatici;

2) alcune modifiche al regime fiscale degli oli minerali greggi e dei residui della lavorazione degli oli minerali, destinati alla diretta combustione in forni e caldaie;

3) una nuova disciplina dei prodotti petroliferi ottenuti da prodotti della stessa natura usati nell'interno dello Stato;

4) ritocchi alle disposizioni concernenti la fabbricazione, il deposito, il trasporto e gli usi agevolati dei prodotti petroliferi.

I. — Gli idrocarburi aciclici saturi e naftenici liquidi (pentano e isopentani, esano, metilpentani, eptano, ottano e isottano), costituenti miscele commerciali, vengono normalmente impiegati in varie industrie, come solventi e similmente gli estratti aromatici del petrolio trovano impiego in usi industriali, quali la fabbricazione della gomma, la produzione di sostanze plastiche, di vernici, inchiostro per stampa eccetera.

Si ha, però, motivo di ritenere che le anzidette sostanze vengano pure abusivamente miscelate ai prodotti petroliferi per ottenere miscele carburanti o lubrificanti, che sono poi immesse in consumo come benzina o come lubrificanti senza pagamento della imposta di fabbricazione gravante sul prodotto cui sono state aggiunte.

Ora, poichè gli idrocarburi in parola sono sempre contenuti in misura varia nella benzina e gli estratti aromatici sono egualmen-

te contenuti nei lubrificanti, non è possibile stabilire, quando la loro quantità non è rilevante, se essi siano stati o meno aggiunti, abusivamente, agli anzidetti prodotti.

Si è perciò ritenuto necessario di assoggettarli ad una imposta di fabbricazione, per evitare il danno che deriva all'Erario dalla mancata riscossione del tributo dovuto per la benzina o per i lubrificanti cui gli idrocarburi o gli estratti aromatici si sostituiscono, esentando, beninteso, quelli destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti petroliferi.

L'imposizione del tributo avrà, pertanto, effetti fiscali indiretti.

È infatti da prevedersi che il suo gettito non sarà rilevante, dato che non vi sarà più convenienza a miscelare ai prodotti petroliferi le sostanze in questione gravate da imposta di fabbricazione in misura eguale ai tributi cui questi sono soggetti. Ciò, peraltro, apporterà vantaggio anche all'industria petrolifera, eliminando una delle cause che determinano una contrazione nel consumo della benzina e dei lubrificanti e sarà pure di vantaggio per il consumatore, evitando la immissione in commercio di prodotti scadenti.

II. — Tra i ritocchi che si è ritenuto di dovere apportare all'attuale regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, è di rilievo quello che stabilisce una nuova classificazione dei residui della lavorazione degli oli minerali destinati alla diretta combustione nei forni e nelle caldaie.

Essi in base alle caratteristiche riportate nella tabella C allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, sono attualmente suddivisi nelle tre categorie di fluidissimi, fluidi e densi e sono assoggettati all'imposta di fabbricazione nella misura rispettiva di lire 500, lire 400 e lire 310 per quintale.

Tra le caratteristiche che differenziano le tre categorie ha importanza la viscosità del prodotto, stabilita fino a 3° Engler per i residui fluidissimi, da 3° a 7° per i fluidi e superiore a 7° per i densi.

La modifica di tale classificazione è stata invocata dalle categorie interessate (Associazione nazionale industria meccanica varie

ed affini (A.N.I.M.A.) ed Unione Petrolifera), che hanno rappresentato la necessità di immettere in commercio un tipo di combustibile adatto ad essere consumato, con l'uso dei più recenti bruciatori, nei piccoli e medi impianti di riscaldamento domestico.

Esaminata attentamente la questione con la collaborazione del Laboratorio chimico centrale delle dogane, si è ritenuto di potere stabilire la seguente nuova classificazione dei residui:

- 1) fluidissimi con viscosità fino a 3° Engler;
- 2) fluidi con viscosità da 3° a 5° E.;
- 3) semifluidi, con viscosità superiore a 5° e fino a 7° E.;
- 4) densi con viscosità superiore a 7° E.

Il tipo di residui semifluidi, comprendente parte di quelli precedentemente classificati fluidi, potrà soddisfare le nuove esigenze del mercato.

Conseguentemente alla mutata classificazione, si rende necessario stabilire la tassazione della nuova categoria dei residui semifluidi e poichè essa rappresenta il tipo meno pregiato degli ex fluidi, si è indicata in lire 380 per quintale l'aliquota da applicare. Poichè, inoltre, il tipo dei residui fluidi, la cui viscosità viene ora limitata a 5° E., in luogo dei 7°, risulterà migliore rispetto alla qualità attuale, è stata elevata a lire 430 per quintale la relativa imposta.

In tal modo, lasciando invariate le aliquote di lire 500 e di lire 310 per quintale, vigenti rispettivamente per i residui fluidissimi e per quelli densi, può ritenersi che il gettito complessivo del tributo resti pressochè invariato.

III. — La rilavorazione dei prodotti petroliferi usati nell'interno dello Stato è attualmente regolata dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 9 dicembre 1942, nell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50 e nell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65.

Per effetto di tali disposizioni, la rilavorazione anzidetta, praticata con qualsiasi mezzo o processo, esclusa la decantazione, la fil-

trazione e l'essiccamento, è sottoposta alla disciplina del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, ed i prodotti ottenuti dalla rilavorazione sono assoggettati all'imposta di fabbricazione ragguagliata alla metà della aliquota vigente per ciascuna specie dei prodotti stessi.

In concreto sono esclusi dagli obblighi previsti dal citato decreto-legge e sono esenti da nuova imposta i prodotti petroliferi usati in particolari industrie, quando il ricupero per nuovo impiego si ottiene nel ciclo tecnico di lavorazione dei prodotti delle industrie stesse, la benzina recuperata nelle lavanderie e nelle smacchiatricie dopo l'uso fattone ed i lubrificanti sottoposti ad operazioni che semplicemente ne eliminino le impurezze.

Si applica, invece, l'anzidetta imposta ridotta ai prodotti ottenuti negli altri casi ed in particolare ai lubrificanti, cui, mediante trattamenti fisici o chimici, vengano ripristinate le caratteristiche originarie.

Poichè, peraltro, il ricupero dei prodotti mediante le operazioni di decantazione, filtrazione ed essiccamento non è dalle vigenti disposizioni assoggettato alla vigilanza finanziaria prevista dal decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, e, nel settore dei lubrificanti, viene elusa la rigorosa disciplina della legge 2 luglio 1957, n. 474, intesa a prevenire ed a reprimere le frodi, si è ritenuto opportuno di disciplinare con nuove norme il particolare settore anche al fine di eliminare le incertezze esistenti e le contestazioni sorte sui limiti delle accennate operazioni di decantazione, filtrazione ed essiccamento, operazioni che, con i recenti perfezionamenti tecnici dei processi di lavorazione, possono ora dar luogo ad una vera e propria rigenerazione dei prodotti trattati.

In concreto si riduce la misura della tassazione (30 per cento dell'imposta normale) e si assoggettano alle disposizioni del richiamato decreto-legge n. 334 tutte le operazioni di ricupero dei prodotti petroliferi, già usati nello Stato.

Sotto l'osservanza delle norme che saranno stabilite con decreto ministeriale viene, peraltro, confermata l'esenzione da nuova imposta per gli oli lubrificanti recuperati, con i

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

processi di decantazione, filtrazione ed essiccamento, negli stabilimenti industriali, quando il ricupero ed il reimpiego avvengano nello stabilimento in cui essi furono usati.

I ritocchi e le innovazioni apportati alle altre disposizioni che disciplinano il regime fiscale degli oli minerali vengono segnalati illustrando i singoli articoli del provvedimento.

Con l'articolo 1 gli idrocarburi aciclici saturi e naftenici liquidi (miscele commerciali) vengono assoggettati all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine nella misura di lire 11.200 per quintale (pari all'imposta di fabbricazione vigente per la benzina) e gli estratti aromatici ed i prodotti di composizione simile, prevalentemente residuati dalla raffinazione degli oli lubrificanti, a quella di lire 12.400 per quintale (pari all'imposta di fabbricazione vigente per i lubrificanti). Vengono, inoltre, assoggettati all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine previste per i prodotti petroliferi i similari prodotti ottenuti da qualunque materia prima e con qualsiasi processo.

Per la possibilità di essere miscelati a prodotti petroliferi, vengono, inoltre, assoggettati all'imposta propria di questi ultimi, secondo la specie con cui presentano caratteristiche chimico-fisiche simili, le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione.

L'articolo 2 stabilisce che le merci, importate dall'estero, contenenti idrocarburi aciclici saturi o estratti aromatici sono assoggettate alla sovrimposta di confine per la quantità di detti prodotti contenutavi.

Con l'articolo 3 si sottopongono gli stessi prodotti alle disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, e successive modificazioni, nonché a quelle del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, uniformando in tal modo la relativa disciplina fiscale alle norme vigenti in materia di oli minerali.

Con l'articolo 4 si sostituiscono con nuove tabelle le tabelle A, B e C allegate al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, ed in conformità si modificano le « note generali » al cap. 27 della tariffa generale dei dazi doganali di importazione.

Le nuove tabelle sono aggiornate alla data odierna e contengono inoltre le seguenti aggiunte o modificazioni:

## TABELLA A:

1. — Alle lettera B è stato aggiunto il punto 2, col quale il trattamento vigente per il gasolio e per i residui, destinati al funzionamento del naviglio della Guardia di finanza, viene ora esteso alla benzina.

2. — Alla lettera C la disposizione concernente l'esenzione dall'imposta per il petrolio destinato all'azionamento delle macchine agricole viene modificata nel senso di renderla operante anche per il funzionamento indiretto di tali macchine, così da comprendere nell'agevolazione stessa il petrolio impiegato nei gruppi elettrogeni delle aziende agricole.

Eguale modifica viene apportata alla lettera E, punto 4, per quanto riguarda gli oli da gas ed i residui destinati agli stessi usi.

3. — Alla lettera D sono stati aggiunti i punti 4 e 5 coi quali la esenzione dall'imposta di fabbricazione viene estesa ai lubrificanti impiegati per il funzionamento del naviglio della Guardia di finanza, delle Capitanerie di porto e delle navi mercantili nei porti dello Stato.

4. — Alla lettera E sono stati aggiunti i punti 7 ed 8.

Col punto 7 si ammettono all'esenzione gli oli da gas, destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la diluizione degli oli greggi di petrolio naturali da estrarre dal sottosuolo.

L'agevolazione è limitata ai soli casi in cui l'olio minerale greggio non può essere estratto dal sottosuolo con i normali mezzi meccanici. Si cita ad esempio il petrolio del campo petrolifero di Gela e di qualche altro giacimento della Sicilia, che per il notevole contenuto di sostanze asfaltiche e pecciose non può essere aspirato dalle normali pompe senza la preventiva diluizione praticata nell'interno del pozzo.

Poiché il gasolio impiegato è poi assoggettato al regime fiscale del petrolio greggio, cui è stato aggiunto ed insieme al quale costitui-

sce materia prima per la successiva lavorazione, si è ritenuto equo di esentarlo dall'imposta di fabbricazione per evitare duplicazione di tassazione. Inoltre è da tenere presente che, qualora il gasolio dovesse assolvere il tributo, il suo impiego nell'uso in esame risulterebbe antieconomico e verrebbe a mancare la convenienza di usarlo come diluente.

In tal caso lo sfruttamento dei pozzi verrebbe probabilmente abbandonato con grave pregiudizio degli interessi nazionali.

Col punto 8 si accorda l'esonero dall'imposta per gli oli da gas impiegati nell'azionamento delle pompe adibite alla regolazione del livello dell'acqua nelle valli da pesca nonché per il funzionamento delle macchine destinate al prosciugamento ed alla sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione.

Trattasi di agevolazioni suggerite dalla necessità di venire incontro alle difficoltà in cui si trovano i piscicultori del delta padano, costretti a disciplinare, mediante pompe, il flusso dell'acqua nelle valli da pesca il cui fondo ha subito abbassamenti per effetto dei noti fenomeni di bradisismo e di poter venire in aiuto alle popolazioni delle zone colpite dalle purtroppo ricorrenti calamità atmosferiche.

5. — Alla lettera G è stato aggiunto il punto 3 col quale, relativamente ai prodotti petroliferi di produzione nazionale, viene esteso ai membri del corpo diplomatico ed ai funzionari stranieri della carriera consolare il trattamento di cui godono, ai sensi dell'articolo 13 delle Disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali d'importazione, per le merci importate dall'estero. E ciò anche al fine di non fare, in materia, discriminazioni di trattamento tra il prodotto nazionale e quello estero.

6. — Al punto 1 della lettera H, per semplificare la procedura amministrativa in vista della necessità di provvedere tempestivamente alle esigenze dell'industria petrolchimica, in continua evoluzione, è stata eliminata la formalità dell'emanazione di un apposito decreto ministeriale col quale de-

vono stabilirsi i singoli prodotti, diversi da quelli petroliferi, da ammettere al beneficio.

A ciò sarà provveduto dall'Amministrazione, fissando contemporaneamente le modalità da osservarsi per le particolari lavorazioni.

La disposizione è stata poi completata, aggiungendo che il trattamento accordato agli oli minerali, destinati alla trasformazione in prodotti chimici, si applica anche ai residui della lavorazione impiegati esclusivamente per assicurare il funzionamento degli impianti, in usi diversi dalla combustione.

Trattasi di un particolare impiego richiesto da alcuni processi petrolchimici, nei quali i residui anzidetti non subiscono trasformazione, ma vengono recuperati ed accertati promiscuamente con altri residui, ottenuti nella stessa lavorazione, ed assoggettati quindi al trattamento fiscale previsto per la successiva utilizzazione.

Nella stessa lettera H è stato poi inserito il punto 2, col quale viene accordata l'esenzione dall'imposta agli oli minerali destinati alla produzione degli idrocarburi, delle miscele di isomeri e degli estratti aromatici, che il nuovo provvedimento assoggetta ora a tributo.

7. — Agli effetti del trattamento previsto, per i distillati leggeri del petrolio, dalla lettera I, gli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa (petrolchimici) vengono equiparati alle raffinerie degli oli minerali, estendendo, per parità di situazione, agli stabilimenti medesimi l'esonero dall'imposta di cui fruiscono le raffinerie relativamente ai distillati in parola impiegati come combustibile nelle caldaie e nei forni degli impianti in cui sono ottenuti.

Alla stessa lettera I è stato inoltre aggiunto il punto 4, col quale, per le ragioni in precedenza esposte, la esenzione proposta, per il gasolio ed i residui della lavorazione, alla lettera E, punto 7, viene pure accordata agli oli minerali non raffinati, aventi determinate caratteristiche, che, come il gasolio ed i residui della lavorazione, possono essere immessi nei pozzi petrolife-

ri per estrarre dal sottosuolo il petrolio grezzo naturale, particolarmente denso e peccioso.

8. — Dopo la lettera I sono state aggiunte :

a) la lettera L, che prevede l'esenzione dall'imposta di fabbricazione per alcune frazioni di prodotti provenienti dalla distillazione primaria degli oli minerali destinate ad essere miscelate con bitumi per la preparazione di bitumi liquidi, da impiegare nella costruzione e conservazione delle pubbliche strade.

La disposizione integra quella vigente per i residui della lavorazione, prevista dal punto 1 della lettera F della stessa tabella e dà la possibilità alle ditte di preparare i bitumi liquidi per usi stradali, con le caratteristiche stabilite dal Consiglio nazionale delle ricerche. Per evitare abusi si è però stabilito che la miscela deve essere praticata nella stessa raffineria in cui i distillati vengono ottenuti;

b) le lettere M, N ed O che esentano da imposta gli idrocarburi aciclici saturi e naftenici liquidi e le miscele di isomeri degli stessi idrocarburi, distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a cinque gradi centigradi, nonché gli estratti aromatici destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione, lubrificazione o preparazione di prodotti petroliferi.

L'esenzione dall'imposta è accordata per non gravare le industrie, diverse da quella petrolifera, di un nuovo onere che determinerebbe aumenti del costo di produzione e del prezzo di vendita dei prodotti delle industrie stesse, aumenti che si ritiene di dover evitare.

#### TABELLA B:

1. — Alla lettera A sono stati aggiunti:

a) il punto 2, che equipara agli oli minerali greggi naturali destinati alla combustione in forni e caldaie, l'olio greggio di petrolio naturale diluito con olio da gas o con altri distillati, estratto dai pozzi petroliferi.

La disposizione completa quelle inserite nella tabella A al punto 7 della lettera E ed al punto 4 della lettera I e dà la possibilità di utilizzare il greggio naturale nelle condizioni in cui viene estratto dal sottosuolo senza sottoporlo a trasformazione, con economia di spese di trasporto e di lavorazione;

b) il punto 3, che ammette alla stessa aliquota d'imposta prevista per l'olio combustibile gli oli minerali greggi naturali destinati a generare forza motrice ed energia termica per i servizi dei cantieri dei giacimenti petroliferi;

c) il punto 4, che prevede la riduzione a lire 210 al quintale dell'aliquota d'imposta per gli oli greggi di petrolio impiegati nella produzione dell'energia elettrica.

Ciò sia allo scopo di incrementare il ricorso al combustibile liquido a preferenza del carbone, sul quale gli oneri fiscali incidono in misura meno rilevante, sia per contenere i costi dell'energia elettrica prodotta con impianti termici, installati in prevalenza nelle zone dell'Italia meridionale ed insulare.

Al fine, poi, di non costringere le aziende petrolifere distributrici ad aumentare la rispettiva dotazione di serbatoi, per la custodia di un prodotto a regime fiscale diverso, viene stabilito che all'atto dell'estrazione del prodotto dagli impianti fiduciari, sia corrisposta l'aliquota di lire 310 al quintale e che la differenza d'imposta di lire 100 venga rimborsata alle aziende elettriche dopo che sia stato accertato l'impiego del prodotto nel particolare uso agevolato.

2. — Alla lettera B punto 1, è stato previsto che la vigilanza sulla distribuzione e contabilizzazione dei buoni rilasciati ai turisti stranieri per l'acquisto della benzina ad imposta ridotta sia affidata ad un apposito Comitato nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri delle finanze, del tesoro, del commercio con l'estero, dell'industria e commercio e del turismo e dello spettacolo.

3. — Alla stessa lettera B ed alla lettera D sono stati poi aggiunti rispettivamente il punto 5 ed il punto 4, nei quali sono riportate le disposizioni del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, riguardanti il trattamento accordato al *jet-fuel* ed al cherosene impiegati per l'azionamento degli aerei militari a reazione.

L'agevolazione accordata con detto decreto-legge fino al 30 giugno 1958, è stata prorogata al 30 giugno 1960 con legge 24 marzo 1958, n. 358.

Poichè presumibilmente le ragioni che hanno consigliato il provvedimento e la successiva proroga continueranno a perdurare anche dopo la scadenza, si è ritenuto di dare alla disposizione validità a tempo indeterminato, salvo revocarla nel caso che non risulti più necessaria.

4. — Alla lettera F è stato sostituito il punto 1, riportandovi la nuova classificazione dei residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni e le relative aliquote d'imposta di cui si è già parlato.

Al punto 4 viene prevista, per le stesse considerazioni segnalate relativamente agli oli greggi di petrolio, la riduzione a lire 210 al quintale dell'imposta di fabbricazione gravante sui residui destinati alla produzione di energia elettrica. Anche in questo caso la agevolazione è accordata sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota di lire 310, dovuta all'atto del ritiro del prodotto, e quella ridotta dianzi indicata.

Sono stati poi aggiunti i punti 8 e 9.

Col punto 8 viene accordata la riduzione a metà (lire 155 al quintale) della imposta di fabbricazione gravante sui residui densi destinati ai consumi interni delle raffinerie di prodotti petroliferi e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa.

Tale agevolazione ha lo scopo di porre la nostra industria petrolifera in condizioni competitive con la concorrenza internazionale.

È noto, infatti, che lo sgravio degli oneri fiscali inerenti all'olio combustibile consumato nei processi di lavorazione degli oli

minerali è già praticato da tutti i Paesi della Comunità economica europea; d'altra parte i prezzi dei prodotti raffinati registrano nel mercato internazionale una tendenza alla flessione, talchè l'industria italiana del settore incontra da qualche tempo non piccole difficoltà nel collocare all'estero la parte, invero cospicua, della propria produzione eccedente il fabbisogno nazionale. Ciò ha naturalmente anche sfavorevoli ripercussioni sulla nostra bilancia valutaria attesa l'entità dell'apporto da essa finora ricevuto dalle esportazioni dei prodotti petroliferi.

Col punto 9 si equiparano ai residui della lavorazione densi, destinati alla combustione in forni e caldaie, le terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli minerali lubrificanti assoggettandole alla imposta nella misura di lire 310 al quintale. Si dà così la possibilità di utilizzare, con vantaggio dell'economia generale, dette terre finora distrutte.

5. — È stata, poi, aggiunta la lettera G con la quale si accorda, agli estratti aromatici e prodotti di composizione simile, impiegati, da soli od in miscela con gli oli da gas o residui della lavorazione, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica in impianti con potenza installata non inferiore a Kw. 1, la stessa riduzione d'imposta prevista per gli oli da gas destinati al medesimo uso.

È ciò al fine di consentire, a parità di costi, l'alimentazione delle speciali turbine che azionano talune moderne centrali termoelettriche, turbine nelle quali è indispensabile usare combustibili che non producano ceneri capaci di intaccare le delicate parti in acciaio.

#### TABELLA C:

1. — Alla lettera A sono state completate le caratteristiche previste al punto 2 per la classificazione degli oli greggi di petrolio naturali da usare direttamente come combustibili.

2. — Alla lettera E sono state stabilite nuove caratteristiche per la classificazione degli oli da gas, apportando alcune modifi-

che alle precedenti per adeguarle a quelle effettive del prodotto normalmente ottenuto con i moderni impianti di raffinazione.

In particolare non viene più prescritto che gli oli da gas destinati alla combustione nei motori abbiano colore bruno rossastro, evitandosi così l'aggiunta di olio combustibile, ora praticata al solo scopo di intensificare la colorazione del prodotto.

La modifica anzidetta è stata studiata dal Laboratorio chimico centrale delle dogane, in seguito ad analoga richiesta avanzata dalle categorie interessate, dal Ministero dell'Industria e da quello dei trasporti per eliminare il danneggiamento dei motori causato dalla presenza di sostanze asfaltiche e carboniose, cui dà luogo l'aggiunta di olio combustibile.

Peraltro, al fine di differenziare gli oli da gas destinati ai motori da quelli da impiegare in usi diversi dalla combustione, è stato stabilito che i primi abbiano una viscosità a 38° C. compresa fra 1,1 e 1,6 gradi Engler.

3. — Alla lettera G sono state riportate le nuove caratteristiche per la classificazione dei residui della lavorazione destinati alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni, in relazione alla prevista tassazione dei detti residui, che come già si è detto, verranno classificati in densi, semifluidi, fluidi e fluidissimi.

4. — Le lettere I ed L, aggiunte alla tabella, contengono le caratteristiche, proposte dal Laboratorio chimico centrale delle dogane, per la classificazione dei nuovi prodotti — idrocarburi aciclici saturi e naftenici liquidi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile — assoggettati all'imposta.

L'articolo 5 armonizza la tariffa generale per l'applicazione dei dazi di confine con la nuova classificazione dei residui della lavorazione degli oli minerali e prevede le nuove voci da inserirsi nella tariffa stessa in relazione ai prodotti che con l'articolo 1 del provvedimento vengono assoggettati a sovrimposta di confine.

Con l'articolo 6 si sostituisce l'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, che disciplina la rilavorazione nelle raffinerie

dei prodotti petroliferi liberi da tributi. Il testo vigente consente tale rilavorazione, prescrivendo però che i prodotti da rilavorare debbono essere mantenuti separati da quelli gravati da tributi. Siffatta prescrizione impone quindi che la rilavorazione venga eseguita con apparecchi separati o in tempi distinti, condizioni queste cui le moderne raffinerie non possono soddisfare perchè dotate di impianti a funzionamento *continuo* e di notevole capacità.

La nuova formulazione della norma dà all'Amministrazione la facoltà di consentire anche la rilavorazione dei prodotti liberi da tributi promiscuamente con quelli che ne sono gravati, salvo stabilire le modalità da osservarsi per la particolare lavorazione in modo che restino comunque tutelati gli interessi dell'Erario.

Con lo stesso articolo si disciplina la rilavorazione dei prodotti petroliferi, gravati da imposta, esistenti nelle raffinerie, nei depositi doganali ed in quelli ad essi assimilati.

Viene così colmata una lacuna che si riscontra nelle vigenti disposizioni, integrandole con le norme da osservarsi nel caso che si renda necessario rilavorare i prodotti petroliferi avariati e non atti ad essere immessi in commercio per mancanza delle prescritte caratteristiche.

La disposizione vale anche per i prodotti petroliferi, in analoghe condizioni, ottenuti negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa.

Ritenendo però di dovere in ogni caso mantenere invariata la imposta già accertata, si sancisce che sulle perdite che si verificano nella rilavorazione dei prodotti finiti è dovuto il pagamento del tributo.

Con gli articoli 7 ed 8 si sostituiscono rispettivamente gli articoli 14 e 15 del citato decreto-legge del 1939, n. 334, ai quali vengono apportate modificazioni suggerite dalla pratica attuazione delle norme che disciplinano l'abbuono da accordarsi per i cali naturali di giacenza, riscontrati nei depositi dei prodotti petroliferi gravati da tributi. Non viene più considerato il caso dei prodotti petroliferi confezionati in stagnoni

contenuti in casse o in barili di legno, perchè generalmente tale caso non ricorre più. Peraltro il calo relativo si fa rientrare nella misura generica del 2 per cento, prevista per tutti i prodotti, eccetto la benzina, per la quale viene mantenuta la misura del 6 per cento. La stessa misura viene estesa agli idrocarburi aciclici saturi, che al pari della benzina sono soggetti a facili evaporazioni.

Inoltre, negli stessi articoli, sono state inserite le disposizioni relative al trattamento da applicare ai cali riscontrati all'arrivo, presso le raffinerie o presso i depositi doganali, o ad essi assimilati, degli anzidetti prodotti trasportati con bolletta di cauzione ed è regolato il pagamento dei tributi gravanti sulle deficienze eccedenti la misura ammessa all'abbuono.

Con l'articolo 9 è stato poi precisato che le norme di cui ai precedenti articoli 7 ed 8 si applicano pure ai prodotti petroliferi di provenienza estera, dovendo adottarsi criteri uniformi per i prodotti depositati o trasportati, indipendentemente dalla loro provenienza, estera o nazionale.

L'articolo 10 regola l'aggiunta di additivi ai prodotti petroliferi e disciplina la miscela di prodotti, tra loro o con sostanze diverse dagli oli minerali.

Trattasi di operazioni che vengono praticate per migliorare le caratteristiche dei prodotti o per prepararne altri destinati a determinati usi.

Allo scopo però di impedire eventuali irregolarità, si prescrive che l'aggiunta degli additivi e le miscele debbono essere fatte nelle raffinerie, negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, o nei depositi fiduciari, assoggettando l'additivo al pagamento dell'imposta che grava sul prodotto al quale viene incorporato e le miscele all'imposta nella misura prevista per il prodotto petrolifero maggiormente tassato.

Tuttavia per l'etilfluido aggiunto alla benzina, nonchè per gli oli e grassi, vegetali o animali, aggiunti ai lubrificanti, viene mantenuta la vigente esenzione, al fine di non gravarli di un nuovo onere e di evitare il conseguente aumento del costo di produzione dei carburanti e dei lubrificanti.

Tenuto conto, poi, che attualmente nei depositi di oli minerali, liberi da tributi, vengono pure eseguite addittivazioni o miscele, si è ritenuto di non apportare notevoli restrizioni a tale settore commerciale, lasciando all'Amministrazione la facoltà di consentire le anzidette operazioni anche in stabilimenti diversi dalle raffinerie, dagli stabilimenti petrolchimici o dai depositi doganali, previo pagamento dei tributi dovuti.

L'articolo 11, che regola la rilavorazione dei prodotti petroliferi già usati, è informato ai criteri accennati nelle premesse.

Con l'articolo 12 si sostituisce all'articolo 21 del decreto-legge n. 334 del 1939 una norma più completa, aggiungendo che il credito dello Stato ha privilegio anche sui prodotti, sui serbatoi e sulle attrezzature esistenti nei depositi dei prodotti petroliferi in genere e che, ove abbia origine da un reato, il privilegio vale anche per il pagamento delle multe, ammende e spese dovute.

L'articolo 13 completa la norma dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, consentendo che anche le ditte che impiegano prodotti petroliferi in usi industriali agevolati o li estrarrebbero dal sottosuolo nazionale possono essere esonerate dall'obbligo di prestare la cauzione per gli oli minerali custoditi in cisternoni metallici.

In tal modo la facilitazione, già prevista per i depositi a scopo commerciale, viene ora estesa alle ditte industriali di notoria solidità.

L'articolo 14 estende ai prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione la procedura vigente in materia doganale per il rilascio dei duplicati delle bollette e per far luogo all'abbuono o alla restituzione dei tributi, in caso di distruzione o di smarrimento della bolletta originale di esportazione.

L'articolo 15 fa obbligo a chiunque detiene, alla data di entrata in vigore del provvedimento, idrocarburi aciclici saturi o estratti aromatici e prodotti di composizione simile, in quantità superiore ad un quintale, di farne denuncia agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione o alle dogane competenti e prevede le modalità per il pagamento dell'imposta, nel caso che essa sia dovuta.

L'articolo 16 stabilisce le penalità da applicarsi per l'omessa denuncia delle giacenze di idrocarburi aciclici saturi o di estratti aromatici da parte di chi li detiene alla data di entrata in vigore della legge.

Gli articoli 17 e 18 sostituiscono rispettivamente l'articolo 23-ter e l'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, per armonizzare le penalità in essi previste, con le disposizioni degli articoli 7 e 10 della presente legge che ora disciplinano le miscele dei prodotti petroliferi e le deficienze che si verificano nei depositi o nel trasporto dei prodotti stessi.

L'articolo 19 stabilisce la sanzione da irrogarsi in caso di inosservanza delle modalità che disciplinano il ricupero dei prodotti petroliferi usati negli stabilimenti industriali.

L'articolo 20 modifica il terzo comma dell'articolo 13 della legge 2 luglio 1957, n. 474, aggiungendovi che non si fa luogo ad addebito nei confronti degli esercenti depositi liberi di oli minerali per le eccedenze di olio combustibile di lieve entità, non superiori al 2 per cento, rinvenute in confronto delle risultanze del registro di carico e scarico.

L'articolo 21, al fine di perequare il trattamento fiscale dell'olio combustibile e del metano impiegati nella produzione di energia elettrica, prevede la concessione di un rimborso, nella misura di lire 0,90 per metro cubo, dell'imposta erariale gravante sull'anzidetto gas metano effettivamente consumato nell'uso di che trattasi.

Per il caso di eventuali abusi, l'articolo 22 prevede la penalità da comminare.

Con l'articolo 23 vengono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle del provvedimento.

Per quanto riguarda le ripercussioni di carattere finanziario dell'unito provvedimento è da rilevarsi che la quasi totalità delle nuove agevolazioni ha una portata modestissima, che può sicuramente ritenersi compensata dalla più rigorosa disciplina delle miscele dei prodotti petroliferi con altri che oggi sfuggono alla tassazione, quali i menzionati idrocarburi liquidi e gli estratti aromatici, che ora vengono assoggettati a tributo.

Per quanto concerne, invece, la riduzione a metà dell'imposta di fabbricazione gravante sull'olio combustibile impiegato nei servizi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, si presume che, tenuto conto di un consumo annuo di circa quintali 7.600.000 di residui densi, la contrazione del gettito possa aggirarsi su lire 1.200 milioni, che sarà peraltro indubbiamente compensata dal maggior consumo di oli minerali in dipendenza del progressivo sviluppo della motorizzazione.

In ordine, poi, alla diminuzione di lire 100 al quintale dell'imposta sull'olio combustibile consumato nella produzione dell'energia elettrica, va osservato che, in rapporto ad un consumo di circa quintali 1.126.575 annui, si avrebbe una riduzione di gettito di lire 112.657.500.

Lo scopo della proposta riduzione è, però, come si è già accennato, quello di incrementare l'impiego di questa fonte di energia, talchè è da prevedersi che l'effettivo gettito del tributo per il particolare settore non solo non subirà contrazioni, bensì un sia pur modesto aumento.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

All'elenco dei prodotti di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e successive modificazioni, sono aggiunti, dopo il n. 13, i seguenti prodotti, con la imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi:

- « 14) Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) . . . . per q.le L. 11.200
- 15) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile . per q.le L. 12.400 ».

Dopo il primo comma dello stesso articolo sono inseriti i seguenti commi:

« Nella stessa misura si applicano l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui similari prodotti ottenuti da qualunque altra materia prima e con qualsiasi processo.

« Le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, sono soggette all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per i prodotti di cui al primo comma coi quali, ai fini della classificazione stabilita dalla Tabella C allegata al presente decreto, presentano caratteristiche chimico-fisiche simili ».

## Art. 2.

Le merci importate dall'estero contenenti i prodotti di cui al precedente articolo 1 sono assoggettate alla sovrimposta di confine, nella misura stabilita da detto articolo, sulla quantità dei prodotti stessi in esse contenuta.

## Art. 3.

I prodotti di cui al precedente articolo 1 sono soggetti, a tutti gli effetti, alle disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, nonché a quelle del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

## Art. 4.

Le tabelle A, B e C, allegate al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, sono sostituite con le tabelle A, B e C, annesse alla presente legge, vistate dal Ministro per le finanze.

In conformità della tabella C sono modificate le Note generali al capitolo 27 della tariffa generale dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive modificazioni.

## Art. 5.

Alla tariffa generale dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

1) la voce 27.10/a/6 alfa I è sostituita dalla seguente:

« alfa) da usare direttamente come combustibili:

I) esclusivamente nelle caldaie e nei forni:

- aa) densi — dazio generale 3%  
 bb) semifluidi — dazio generale 6%  
 cc) fluidi — dazio generale 6%  
 dd) fluidissimi — dazio generale 6% ».

È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio sui residui densi della voce 27.10/a/6 alfa I/aa) ed è ridotto temporaneamente al

3 per cento il dazio dei residui semifluidi, fluidi e fluidissimi della voce 27.10/a/6 alfa I/ bb), cc) e dd). A tali dazi è applicabile la riduzione prevista per i prodotti importati dagli altri Paesi membri della Comunità Economica Europea;

2) dopo la voce 27.10/a/6) è aggiunta la seguente:

« 929-bis (numero di statistica) - 7):

Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili): dazio generale 16 per cento (\*) ».

Al dazio generale del 16 per cento è applicabile la riduzione prevista per i prodotti importati dagli altri Paesi membri della Comunità Economica Europea.

Gli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a cinque gradi centigradi, destinati, da soli od in miscela, ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonché dalla preparazione di prodotti petrolici sono ammessi, fino al 31 dicembre 1961, al dazio del 10 per cento (\*), sotto l'osservanza delle modalità e condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze;

3) le Note del Capitolo 27 sono modificate come segue:

dopo la Nota C), lettera n) è inserita la seguente:

« o) Si considerano "idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili)" i miscugli della specie, liquidi nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti entro un intervallo di temperatura non superiore a diciotto gradi centigradi (palloncino Engler; pressione atmosferica normale; tolleranza uguale + 1° C.) e con un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Abel) inferiore a 21° C. »;

la Nota D) è sostituita dalla seguente:

« D) Si considerano come "estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi" della voce n. 27.14 lettera c) i prodotti della specie e quelli di composizione simile, comunque ottenuti, aventi peso specifico a 15° C. non inferiore a 0,950, un distillato a 300° C. non superiore al 20 per cento in volume ed un contenuto minimo di costituenti aromatici dell'80 per cento in peso »;

4) la Nota alla voce 27.14/c è sostituita dalla seguente:

« Sugli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione stabilita per gli estratti aromatici e prodotti di composizione simile »;

5) alla voce 29.01/a è aggiunta la seguente Nota:

« Le miscele di isomeri degli idrocarburi della presente voce, liquide nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, sono da assoggettare alla sovrimposta di confine corrispondente alla imposta interna di fabbricazione sui prodotti della voce 27.10/a coi quali presentano caratteristiche chimico-fisiche simili, ai sensi delle note generali del capitolo 27 ».

#### Art. 6.

L'articolo 9 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di consentire che nelle raffinerie si proceda alla rettificazione od alla trasformazione di prodotti petroliferi, già liberi da tributi e non usati, stabilendo le modalità da osservare per la particolare lavorazione.

« Quando dalla lavorazione si ottengono prodotti soggetti ad aliquota d'imposta più elevata, deve essere corrisposta la differen-

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

za fra l'imposta dovuta per ciascun prodotto ottenuto e quella pagata sull'eguale quantitativo di prodotto sottoposto a lavorazione.

« L'Amministrazione finanziaria può altresì consentire:

1) che i prodotti petroliferi finiti, gravati da imposta di fabbricazione, siano trasferiti, sotto vincolo di bolletta di cauzione, dai magazzini delle fabbriche, dai depositi doganali o da quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, alle raffinerie per essere rilavorati ovvero miscelati con prodotti petroliferi aventi eguale classificazione, quando tali operazioni siano riconosciute necessarie ai fini della immissione in consumo dei prodotti stessi;

2) che i gas di petrolio liquefatti ed i prodotti petroliferi finiti o semilavorati ottenuti negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, siano trasferiti, gravati da imposta, alle raffinerie per essere rilavorati o miscelati con prodotti petroliferi aventi eguale classificazione e, limitatamente a quelli finiti, anche ai depositi doganali o ad essi assimilati.

« Sulle perdite che si verificano nelle rilavorazioni o manipolazioni dei prodotti finiti di cui ai commi precedenti è dovuta l'imposta di fabbricazione.

« Nel caso che venga autorizzata la lavorazione dei prodotti promiscuamente con altre materie prime o semilavorati, le perdite saranno determinate dall'Amministrazione ».

## Art. 7.

L'articolo 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Sulla deficienza riscontrata negli inventari dei prodotti petroliferi, custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, è accordato l'abbuono della imposta a titolo di calo naturale di giacenza, purchè la deficienza non superi la misura percentuale annua in peso indicata qui appresso: :

1) benzina ed idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi: 6 per cento;

2) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 2 per cento.

« L'Amministrazione finanziaria, quando ricorrono speciali motivi che giustificano un maggior calo nella conservazione dei prodotti, ha facoltà di accordare l'abbuono della imposta fino al 10 per cento per i prodotti indicati al n. 1 ed al 6 per cento per quelli indicati al n. 2.

« Gli abbuoni, di cui ai precedenti commi, sono calcolati in ragione del periodo di giacenza.

« Sulla deficienza rispetto alla bolletta di cauzione, riscontrata nelle fabbriche, nei depositi doganali od in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, all'arrivo dei prodotti petroliferi gravati da imposta, è accordato l'abbuono dell'imposta stessa se la deficienza è contenuta nei limiti appresso indicati ed è escluso il sospetto di illecita sottrazione:

1) prodotti petroliferi trasportati per via mare:

a) benzina e idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi: 2 per cento;

b) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 1 per cento;

2) prodotti petroliferi trasportati per via d'acqua interna, per ferrovia (in cisterne ferroviarie od in carri ferroviari completi) ovvero a mezzo oleodotti: 0,50 per cento.

« L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di accordare l'abbuono dell'imposta anche sulla deficienza eccedente i limiti indicati al n. 1 del precedente comma, quando ricorrono speciali motivi che giustificano un maggior calo nel trasporto dei prodotti per via mare ».

## Art. 8.

L'articolo 15 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Se le deficienze, di cui al precedente articolo, superano i cali in esso stabiliti, in misura non eccedente il 2 per cento, è dovuta l'imposta di fabbricazione sulla quantità eccedente.

« Se le deficienze superano i cali in misura eccedente il 2 per cento, non si fa luogo ad abbuono d'imposta e, indipendentemente dall'applicazione delle pene stabilite dal presente decreto, è dovuta l'imposta su tutta la quantità mancante ».

#### Art. 9.

Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 25 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sostituiti con gli articoli 7, 8 e 18 della presente legge, si applicano agli effetti dell'abbuono dei diritti di confine, anche per le deficienze riscontrate negli inventari dei prodotti petroliferi di provenienza estera custoditi nei depositi doganali dati in affitto o di proprietà privata e per le deficienze rispetto alla bolletta di cauzione riscontrate all'arrivo degli stessi prodotti trasportati per via mare, per via d'acqua interna, per ferrovia (in cisterne ferroviarie od in carri ferroviari completi) ovvero a mezzo di oleodotti.

#### Art. 10.

Nelle raffinerie, negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, nei depositi doganali ed in quelli ad essi assimilati è consentito:

a) aggiungere ai prodotti petroliferi, per migliorarne le caratteristiche, additivi in quantità non superiore al 5 per cento;

b) miscelare prodotti petroliferi, aventi differente classificazione fiscale, fra loro o con altre sostanze, per ottenere prodotti petroliferi aventi particolari caratteristiche ovvero prodotti classificabili come « preparazioni » di cui alla voce 27.10/b della tariffa generale dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive modificazioni.

Sugli additivi di cui alla lettera a) è applicata l'imposta di fabbricazione prevista per il prodotto cui sono aggiunti.

I prodotti e le sostanze che concorrono a formare le miscele di cui alla lettera b) sono assoggettati all'imposta prevista per il componente petrolifero maggiormente tassato.

Non sono assoggettati all'imposta di cui al secondo e terzo comma l'etilfluida aggiunto alla benzina nonchè gli oli vegetali, gli acidi grassi, gli oli ed i grassi animali impiegati nella additivazione e nelle miscele di cui alle lettere a) e b) del primo comma.

Al trattamento previsto dal secondo, terzo e quarto comma sono assoggettati i prodotti e le miscele di cui alle lettere a) e b) del primo comma provenienti dall'estero.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di consentire, stabilendone le modalità, che, in opifici diversi da quelli previsti dal primo comma, i prodotti petroliferi liberi da tributi siano additivati o miscelati nei modi sopra indicati previo pagamento della differenza fra l'imposta di cui ai commi precedenti e quella assolta sui prodotti petroliferi impiegati.

#### Art. 11.

Chiunque intende ottenere, con qualsiasi mezzo o processo, prodotti petroliferi da prodotti della stessa natura, già usati nell'interno dello Stato, è assoggettato, a tutti gli effetti, alle disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, nonchè, per quanto riguarda i prodotti ottenuti, ai vincoli di circolazione e di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Sui prodotti ottenuti è dovuta l'imposta di fabbricazione ragguagliata al 30 per cento dell'aliquota fissata per ciascuna specie dei prodotti stessi.

Sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, sono esenti dall'imposta di cui al comma precedente gli oli minerali lubrificanti recuperati, mediante operazioni, anche

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

congiunte, di decantazione, filtrazione od essiccamento, negli stabilimenti industriali, quando il ricupero ed il reimpiego avvengono nello stabilimento in cui essi furono usati.

Sono esclusi dalla disciplina di cui al primo comma e sono altresì esenti dall'imposta di cui al secondo comma:

a) la benzina recuperata nelle smacchiatricie o lavanderie dopo i lavori in cui sia stata impiegata;

b) i prodotti petroliferi, esclusi i lubrificanti, recuperati negli stabilimenti industriali per il diretto reimpiego nei processi di lavorazione in cui furono usati.

## Art. 12.

L'articolo 21 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Il credito dello Stato per l'imposta e per i diritti previsti dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti nelle fabbriche, nei depositi, nei magazzini annessi alle fabbriche od ai depositi, od in altri locali comunque soggetti a vigilanza fiscale.

« Per i crediti derivanti da reato, le materie prime, i prodotti, i serbatoi, il macchinario ed il materiale mobile, di cui al precedente comma, garantiscono l'Amministrazione, a preferenza di ogni altro creditore, anche del pagamento delle multe, delle ammende e delle spese dovute dai colpevoli o responsabili civili a termini di legge ».

## Art. 13.

L'Amministrazione finanziaria può esonerare dall'obbligo di prestare la cauzione dovuta per il deposito le ditte di notoria solidità che impiegano oli minerali in usi industriali agevolati ovvero li estraggono dal sottosuolo nazionale, purchè i prodotti siano custoditi in cisternoni metallici.

## Art. 14.

In caso di smarrimento o distruzione della bolletta originale relativa all'esportazione di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, con diritto all'abbuono od alla restituzione dei tributi, l'esportatore, entro i termini prescritti, può presentare domanda, diretta alla competente Intendenza di finanza, per ottenere che l'abbuono o la restituzione vengano effettuati in base al duplicato della bolletta, specificando i motivi che impediscono la presentazione del documento originale.

Scaduto il termine di prescrizione, la dogana che emise la bolletta ne rilascia il duplicato osservate le disposizioni del regolamento doganale.

## Art. 15.

Chiunque detiene, in quantità superiore ad un quintale, i prodotti di cui al precedente articolo 1, a qualsiasi uso destinati, deve farne denuncia, comprendendo anche i prodotti viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicando la quantità e la qualità dei prodotti nonchè l'uso a cui essi sono destinati. La denuncia vale anche agli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Nello stesso termine deve essere presentata la denuncia di fabbrica da chi già produce i prodotti stessi.

L'ufficio tecnico, verificata la regolarità della denuncia, dispone la vigilanza sulle lavorazioni e liquida il tributo gravante sui prodotti che vi sono soggetti. La somma dovuta deve essere versata alla sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione dell'invito di pagamento.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata la indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

## Art. 16.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo precedente o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta di fabbricazione frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai dieci stabiliti nello stesso articolo o quando i prodotti detenuti e non denunciati siano destinati ad usi esenti da imposta.

## Art. 17.

L'articolo 23-ter inserito nel regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334,, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con l'articolo 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e modificato con l'articolo 10 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente:

« Chiunque senza esserne autorizzato dall'Amministrazione finanziaria miscela prodotti petroliferi liberi da tributi per ottenere altri prodotti petroliferi soggetti ad aliquota d'imposta superiore a quella assoluta su uno qualsiasi dei prodotti impiegati nella miscela ovvero miscela prodotti petroliferi liberi da tributi con altre sostanze per ottenere prodotti soggetti all'imposta di cui all'articolo 1 ovvero prodotti classificabili come « preparazioni » di cui alla voce 27.10-b della tariffa generale dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive modificazioni, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo della imposta medesima ma non inferiore, in ogni caso, a lire due milioni.

« Se la quantità dei prodotti petroliferi è superiore a venti quintali, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa anzidetta.

« La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione o comunque esistenti in fabbrica, nell'opificio o nel deposito e nei locali in genere in cui venne consumata la frode.

« Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

« Le materie prime, i prodotti fabbricati ed i mezzi adoperati per commettere la frode sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

« Le disposizioni dei commi primo, quarto e quinto sono stabilite in deroga rispettivamente agli articoli 24, 56 e 240 del Codice penale ».

## Art. 18.

L'articolo 25 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 15 si applica l'ammenda:

a) non minore del decimo nè maggiore dell'ammontare della relativa imposta di fabbricazione per le deficienze riscontrate all'arrivo dei prodotti petroliferi trasportati con bolletta di cauzione;

b) non minore della metà nè maggiore del triplo della relativa imposta di fabbricazione per le deficienze riscontrate nella verifica dei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata.

« La pena di cui alla lettera a) si applica anche nel caso che i prodotti petroliferi spediti con bolletta di cauzione non giungono a destinazione.

« Qualora si riscontrino differenze di qualità o di quantità tra i prodotti petroliferi destinati all'esportazione e la dichiarazione

presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dei diritti, il dichiarante è punito con l'ammenda non minore della somma che indebitamente si sarebbe abbuonata o restituita e non maggiore del quintuplo di essa, sempre quando il fatto non costituisca reato più grave.

« La disposizione di cui al comma precedente non si applica quando la differenza fra i diritti di cui è stato chiesto l'abbuono o la restituzione e quelli effettivamente da abbuonare o da restituire secondo il risultato della visita non supera il 5 per cento ».

#### Art. 19.

Chiunque non osserva le modalità per la applicazione della esenzione di cui al terzo comma dell'articolo 11 è punito, in deroga all'articolo 24 del Codice penale, con l'ammenda fino a lire trecentomila, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

#### Art. 20.

Il terzo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, numero 474, è sostituito dal seguente:

« Tuttavia non si fa luogo ad alcun addebito nei confronti:

a) degli esercenti depositi liberi di oli minerali, per le eccedenze di olio combustibile non superiore al 2 per cento rinvenute in confronto delle risultanze del registro di carico e scarico;

b) degli esercenti di distributori fissi e stazioni di servizio, per le eccedenze di carburanti non superiori al 5 per mille rappor-

tato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore nel periodo preso a base della verifica ».

#### Art. 21.

L'imposta erariale o la corrispondente sovrimposta di confine dovuta sul gas metano ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, impiegato per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1, è ridotta a lire 0,60 per metro cubo di gas alla temperatura di 15° C. ed alla pressione normale.

L'agevolazione è concessa sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota normale di imposta erariale o sovrimposta di confine e quella ridotta di cui al comma precedente a favore dell'esercente dell'officina elettrica, anche nel caso in cui l'imposta venga corrisposta mediante canone di abbonamento annuale.

#### Art. 22.

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebiti rimborsi dell'imposta erariale o della sovrimposta di confine di cui al precedente articolo 21, è punito con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta o della sovrimposta che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

#### Art. 23.

Sono abrogati l'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, numero 202, ed ogni altra disposizione incompatibile con quelle della presente legge.

## TABELLA A

OLI DI PETROLIO, OLI PROVENIENTI DALLA LAVORAZIONE DI CATRAMI PARAFFINICI, DI LIGNITI, DI TORBA, SCHISTI E SIMILI DA AMMETTERE IN ESENZIONE D'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE

## DENOMINAZIONE DELLA MERCE

A) *Oli minerali greggi, naturali:*

- 1) da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato;
- 2) da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;
- 3) destinati alla lavorazione;
- 4) destinati alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, limitatamente agli oli greggi contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillanti sino a 300°;
- 5) impiegati direttamente come combustibili in forni e caldaie nella lavorazione degli schisti bituminosi per la produzione di cemento, limitatamente agli oli greggi ricavati dagli stessi schisti bituminosi lavorati.

B) *Benzina:*

- 1) impiegata per l'azionamento delle automotrici e dei carrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato;
- 2) impiegata per l'azionamento del naviglio della Guardia di finanza.

C) *Petrolio:*

- 1) destinato ad azionare direttamente o indirettamente macchine agricole nonchè al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli;
- 2) destinato all'alimentazione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce.

D) *Lubrificanti:*

- 1) destinati alla produzione di oli minerali bianchi e per trasformatori;
- 2) destinati alla fabbricazione di preparati contro i parassiti delle piante da frutta;
- 3) « Petrolatum Stok » destinato alla fabbricazione di vaselina e di paraffina;
- 4) destinati al funzionamento del naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;
- 5) da usare direttamente nei motori delle navi mercantili nei porti dello Stato.

E) *Oli da gas e residui della lavorazione:*

- 1) da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato;
- 2) da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;
- 3) impiegati per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie in gestione commissariale governativa nonché per l'azionamento dei natanti della gestione governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda;
- 4) destinati ad azionare direttamente o indirettamente macchine agricole nonché al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli;
- 5) destinati alla distruzione di larve o di zanzare malarigene;
- 6) destinati alla fabbricazione di preparati contro i parassiti delle piante da frutta
- 7) destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la diluizione degli oli greggi di petrolio naturali da estrarre dal sottosuolo, quando questi abbiano contenuto di sostanze asfaltiche e pecciose, nonché viscosità tali da non consentirne la estrazione senza l'ausilio di diluenti;
- 8) impiegati per l'azionamento delle pompe adibite alla regolazione del livello dell'acqua nelle valli da pesca e per il funzionamento delle macchine destinate al prosciugamento ed alla sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione.

F) *Residui della lavorazione:*

- 1) destinati alla costruzione e alla conservazione delle pubbliche strade, limitatamente ai residui contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillanti a 300° C.;
- 2) destinati alla produzione, mediante fusione o miscele, di bitumi e di conglomerati a base dei medesimi, limitatamente ai residui contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillanti a 300° C.;
- 3) destinati alla trasformazione in altri prodotti petrolifici;
- 4) destinati all'industria della calciocianamide;
- 5) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.

G) *Prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti altri:*

- 1) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati per l'esercizio di trasporto aereo di linea da società nazionali assuntrici di tali servizi (escluse quelle che effettuano servizio di trasporto aereo di linea riservato esclusivamente alle merci);
- 2) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati, ai fini dell'insegnamento, nelle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aero Club d'Italia e nelle sue sedi provinciali e sezioni autonome, limitatamente al quantitativo annuo di tonnellate 1.000 di carburante e di tonnellate 100 di lubrificante;
- 3) destinati ai capi di missione ed ai membri del corpo diplomatico (consiglieri, segretari, addetti militari, navali, aeronautici, commerciali, ecc.) accreditati in Italia e notificati al Ministero degli affari esteri, nonché ai funzionari consolari di carriera stranieri (consoli generali, consoli, vice consoli, addetti consolari), autorizzati ad esercitare le loro funzioni in Italia.

L'esenzione è accordata a condizione di reciprocità, su richiesta presentata al Ministero delle finanze, per il tramite di quello degli affari esteri.

## H) Oli minerali:

- 1) destinati alla trasformazione in prodotti chimici di natura diversa. Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione per i prodotti petrolici eventualmente ottenuti nel ciclo di lavorazione.

Sono ammessi allo stesso trattamento fiscale i residui della lavorazione che, senza subire trasformazione, vengono impiegati nei processi di lavorazione di cui sopra, in usi diversi dalla combustione, per assicurare il funzionamento degli impianti;

- 2) destinati alla produzione di idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili), di miscele di isomeri nonché di estratti aromatici e prodotti di composizione simile;
- 3) oli minerali e prodotti che li contengono destinati alla flottazione dei minerali metallici

## I) Oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio, o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55° C., nei quali il distillato a 225° C. sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300° C. sia almeno il 90 per cento in volume:

- 1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni presso le raffinerie o presso gli stabilimenti in cui siano stati prodotti.
- 2) impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a Kw. 500;
- 3) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;
- 4) destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la diluizione degli oli greggi di petrolio naturali da estrarre dal sottosuolo, quando questi abbiano contenuto di sostanze asfaltiche e peciose, nonché viscosità tali da non consentirne la estrazione senza l'ausilio di diluenti.

## L) Oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio distillanti non oltre la temperatura di 330° C. a pressione normale:

- 1) destinati ad essere miscelati, nella stessa raffineria in cui vengono ottenuti, con bitumi di petrolio, per la produzione di bitumi liquidi, da impiegare nella costruzione e conservazione delle pubbliche strade.

I bitumi liquidi prodotti debbono avere le seguenti caratteristiche:

a) oli distillanti fino alla temperatura di 360° C. (termometro immerso nel liquido e a pressione normale) non superiori al 35 per cento in peso;

b) penetrazione Down (100 gr.; 25° C.; 5"), determinata sul residuo della distillazione di cui alla lettera a), compresa tra 80 e 350 decimillimetri;

c) punto di rammollimento palla ed anello (ASTM D36-26) del residuo ottenuto dalla distillazione di cui alla lettera a) superiore a 25° C.

## M) Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a 5° C.:

- 1) destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione e preparazione di prodotti petrolici.

- N) *Miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a 5° C.:*
- 1) destinate ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonché dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici.
- O) *Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:*
- 1) destinati ad usi diversi dalla combustione, lubrificazione e preparazione di prodotti petrolici.

## TABELLA B

OLI DI PETROLIO, OLI PROVENIENTI DALLA LAVORAZIONE DI CATRAMI PARAFFINICI, DI LIGNITI, DI TORBA, SCHISTI E SIMILI DA AMMETTERE AD ALIQUOTA RIDOTTA D'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SOTTO LA OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale Lire
A) <i>Oli minerali greggi, naturali:</i>	
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni. . . . .	310
2) l'olio greggio di petrolio naturale, estratto dal sottosuolo in miscela con i diluenti di cui alla tabella A, lettera E, punto 7, e lettera I, punto 4, contenente non più del 20 per cento in peso di prodotti distillanti a 300° C. (corretti) ed a pressione atmosferica, è equiparato agli oli minerali greggi naturali se destinato alla diretta combustione in forni e caldaie.	
3) impiegati per generare direttamente o indirettamente forza motrice od energia termica per i servizi dei cantieri dei giacimenti petroliferi	310
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1 . . . . .	210
L'agevolazione è concessa sotto forma di rimborso, a favore degli esercenti delle officine elettriche, della differenza tra l'aliquota di lire 310 al quintale da corrispondere all'atto della estrazione degli oli minerali greggi dai depositi e quella di lire 210 al quintale dovuta dopo l'accertamento dell'impiego degli oli stessi nell'uso previsto.	
B) <i>Benzina:</i>	
1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, entro il limite di un quantitativo stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'industria e del commercio, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo e non eccedente in ogni caso il fabbisogno di 90 giorni di permanenza . . . . .	5.250

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale Lire
<p>(I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente Nazionale delle Industrie Turistiche e dell'Automobile Club d'Italia. La vigilanza sulla distribuzione e contabilità dei buoni stessi è affidata ad un Comitato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'industria e del commercio, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo).</p>	
2) consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza, entro i seguenti quantitativi:	
a) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;	
b) litri 6 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ma non a 500.000 abitanti;	
c) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno. L'agevolazione di cui ai precedenti numeri 1 e 2 è concessa anche sotto forma di rimborso della differenza fra l'aliquota di imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta . . . . .	5.250
3) destinata al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini nonché per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dalla Amministrazione finanziaria . . . . .	5.250
4) impiegata per generare forza motrice in lavori di perforazione per le ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale . . . . .	1.660
5) destinata all'Amministrazione della difesa per essere impiegata per l'azionamento degli aerei militari a reazione . . . . .	1.120
<p>(L'agevolazione è limitata al prodotto denominato « jet-fuel JP 4 » e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale)</p>	
C) <i>Acqua ragia minerale:</i>	
impiegata nella fabbricazione di vernici . . . . .	4.200
D) <i>Petrolio:</i>	
1) destinato al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonché per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dalla Amministrazione finanziaria . . . . .	4.000
2) impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale . . . . .	1.320
3) destinato ad uso di riscaldamento domestico . . . . .	1.000

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale Lire
4) destinato all'Amministrazione della difesa, per essere impiegato per l'azionamento degli aerei militari a reazione . . . . .	800
(L'agevolazione è limitata al prodotto denominato « cherosene » e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale).	
<b>E) Oli da gas:</b>	
1) da usare direttamente come combustibili . . . . .	6.000
2) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonché per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dalla Amministrazione finanziaria . . . . .	3.000
3) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale . . . . .	310
4) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati . . . . .	310
5) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1 . . . . .	310
<b>F) Residui della lavorazione:</b>	
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:	
a) densi . . . . .	310
b) semifluidi . . . . .	380
c) fluidi . . . . .	430
d) fluidissimi . . . . .	500
2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale . . . . .	310
3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati . . . . .	310
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1 . . . . .	210
L'agevolazione è concessa sotto forma di rimborso, a favore degli esercenti delle officine elettriche, della differenza tra l'aliquota di lire 310 al quintale da corrispondere all'atto della estrazione dei residui dalle raffinerie o dai depositi doganali e quella di lire 210 al quintale, dovuta dopo l'accertamento dell'impiego dei residui stessi nell'uso previsto.	

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale Lire
5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione . . . . .	310
6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibrolegnosi . . . . .	2.000
7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria . . . . .	2.000
8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente ai residui densi . . . . .	155
9) le terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli minerali lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolifici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, ai residui della lavorazione densi, se destinati alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolifici contenutavi.	

G) *Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:*

1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o residui della lavorazione, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1. . . . .	310
---	-----

## TABELLA C

CARATTERISTICHE PER LA CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI  
AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E  
DELLA CORRISPONDENTE SOVRAIMPOSTA DI CONFINE

A) *Oli greggi di petrolio naturali:*

- 1) Si classificano come « oli greggi di petrolio naturali » quelli di colore scuro e di odore caratteristico che non hanno subito alcuna lavorazione tranne la decantazione, la disidratazione e la stabilizzazione ed ai quali non sia stato aggiunto alcun prodotto se non quello ottenuto dal recupero dei gas naturali. Essi inoltre non dovranno essere utilizzabili direttamente nelle lampade, nè quali lubrificanti. Dovranno inoltre avere una curva di distillazione regolare.
- 2) Per essere ammessi al trattamento degli « oli greggi di petrolio, naturali, da usare direttamente come combustibili », gli oli greggi di petrolio naturali devono essere viscosi e di aspetto bituminoso, avere colore nerastro e densità non inferiore a 0,900

alla temperatura di 15° del termometro centesimale. Essi inoltre non devono contenere più del 20 per cento in peso di prodotti distillanti alla temperatura di 300° (corretti) del termometro centesimale.

Sono ammessi allo stesso trattamento gli oli greggi di petrolio naturali aventi un contenuto di prodotti distillanti alla temperatura di 300° (corretti) del termometro centesimale superiore al 20 per cento ma inferiore al 26 per cento in peso, che, oltre alle caratteristiche sopra indicate, presentano un residuo carbonioso, determinato secondo il metodo « Conradson », non inferiore al 10 per cento in peso.

Nella determinazione della percentuale di distillato a 300° C. degli oli greggi di petrolio naturali e dei residui della lavorazione saranno trascurate le frazioni non eccedenti i 5/10 e saranno calcolate per una unità quelle eccedenti tale limite. La distillazione per l'accertamento delle quantità di prodotti distillanti a 300° C. è eseguita col metodo interrotto, raccogliendo tutto il prodotto passato nel refrigerante alla suddetta temperatura.

B) *Benzina:*

Si classificano come « benzina » le miscele di idrocarburi liquidi alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione ordinaria, incolori o leggermente giallocitrine, aventi punto di infiammabilità (Abel) inferiore a 21° C. e nelle quali il distillato a 225° C. sia in misura non inferiore a 95 per cento in volume.

C) *Acqua ragia minerale:*

Si classificano come « acqua ragia minerale » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, aventi punto di infiammabilità (Abel) non inferiore a 21° C., non contenenti più del 15 per cento in volume di prodotti distillanti fino a 150° C. e che distillano per almeno il 95 per cento in volume alla temperatura di 225° C.

D) *Petrolio:*

Si classificano come « petrolio » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, incolori o leggermente giallognole, aventi punto di infiammabilità (Abel) superiore a 21° C., nelle quali l'inizio della distillazione avviene a temperatura non inferiore a 145° C. e la fine non prima di 250° C. e con almeno il 90 per cento in volume di distillato a 300° C.

E) *Oli da gas:*

- 1) Si classificano come « oli da gas » le miscele di idrocarburi liquide, alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, aventi punto di infiammabilità in vaso chiuso (Pensky Martins) non inferiore a 55° C. e nelle quali l'inizio della distillazione avvenga a temperatura non inferiore a 165° C. e la fine non prima di 360° C. e con almeno l'87 per cento in volume di distillato a 350° C. (metodo A.S.T.M.)
- 2) Per essere ammessi al trattamento degli « oli da gas da usare direttamente come combustibili », gli oli da gas devono presentare un colore non inferiore al numero 1,5 della scala del colorimetro Union (determinazione A.S.T.M., numero 155-45 T), una viscosità a 38° C. compresa fra 1,1 e 1,6 gradi Engler e una curva di distillazione (metodo A.S.T.M.) con inizio superiore a 170° C., con distillato in volume a 250° C. inferiore al 65 per cento, a 300° C. inferiore all'80 per cento ma superiore al 60 per cento e a 350° C. maggiore od uguale all'87 per cento.

F) *Lubrificanti:*

- 1) Si classificano come « lubrificanti » gli oli minerali che presentano un punto di infiammabilità (Pensky-Martins) superiore a 125° del termometro centesimale, viscosità a 20° C. superiore a 2° Engler e con distillato a 300° C. non superiore al 20 per cento in volume.
- 2) Si classificano come « lubrificanti bianchi » i lubrificanti aventi colore uguale o meno intenso di quello di una soluzione acquosa di 25 mgr. per litro di cromato neutro di potassio.

G) *Residui della lavorazione:*

- 1) Si classificano come « residui della lavorazione » i residui della specie di colore nerastro aventi:
  - a) un distillato a 300° C. inferiore al 60 per cento in volume (metodo A.S.T.M.);
  - b) una opacità, dovuta alle sostanze asfaltiche e pecciose, completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 4 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;
  - c) un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Pensky-Martins) non inferiore a 65° C. ma non superiore a 125° C.

Si classificano come « residui della lavorazione » anche i residui aventi le caratteristiche di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) ed un punto di infiammabilità (Pensky-Martins) compreso tra 125° C. e 160° C. purché il contenuto in sostanze pecciose, determinato trattando il prodotto, diluito in un volume quadruplo di etere di petrolio insolfonabile con acido solforico concentrato a 66° Bè, sia superiore al 50 per cento in volume.

Agli effetti del trattamento daziario previsto dalla voce 27.10/a/6-alfa-II della tariffa dei dazi doganali d'importazione si considerano come « residui della lavorazione degli oli di petrolio ecc. da usare direttamente come combustibili nei motori » i residui della specie non atti alla lubrificazione nè alla illuminazione, aventi colore nerastro ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 4 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali. La colorazione, se necessario, potrà essere intensificata con l'aggiunta di prodotti petroliferi a colore più intenso, in modo però che le altre caratteristiche non vengano modificate agli effetti della classificazione.

- 2) Per essere ammessi al trattamento dei « residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni » i residui della lavorazione debbono avere le seguenti caratteristiche oltre quelle di cui al primo e secondo comma del precedente punto 1):
  - I) densi-viscosità a 50° C. superiore a 7 gradi Engler ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 4 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;
  - II) semifluidi - viscosità a 50° C. superiore a 5 gradi Engler ma non a 7 ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;

## LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

III) fluidi - viscosità a 50° C. da 3 a 5 gradi Engler (limiti compresi) ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;

IV) fluidissimi - viscosità a 50° C. inferiore a 3 gradi Engler ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 3 da accertarsi come sopra.

H) È consentita nei depositi doganali, nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa la miscela dei residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio naturali e dei catrami paraffinici, di lignite, di torba, di schisti e simili nonché degli oli da gas e di questi ultimi con i detti residui, da destinarsi direttamente alla combustione, allo scopo di fare assumere alla miscela le caratteristiche richieste per l'applicazione dei tributi stabiliti per il prodotto risultante dalla miscela medesima.

I) *Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi:*

1) Si classificano come « idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) » i miscugli della specie, liquidi nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti entro un intervallo di temperatura non superiore a diciotto gradi centigradi (palloncino Engler; pressione atmosferica normale; tolleranza uguale + 1° C.) e con un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Abel) inferiore a 21° C.

L) *Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:*

1) Si classificano come « estratti aromatici e prodotti di composizione simile » gli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi nonché i prodotti di composizione simile, comunque ottenuti, aventi peso specifico a 15° C. non inferiore a 0,950, un distillato a 300° C. non superiore al 20 per cento in volume, un contenuto minimo di costituenti aromatici dell'80 per cento in peso e colore inferiore al numero 8 della scala del colorimetro Union (determinazione A.S.T.M., numero 155-45 T).